

# Tax Alert | DDL Bilancio 2023

*Legge di Bilancio 2023*

La nuova imposta sostitutiva sulle riserve di utili di società non residenti

## Introduzione

Il Disegno di Legge di Bilancio 2023 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2022 e inviato al Parlamento il 29 novembre 2022 per l'approvazione definitiva entro la fine dell'anno. Il Disegno di Legge di Bilancio 2023 introduce una nuova imposta sostitutiva applicabile a valere sugli utili e sulle riserve di utili registrati dalle società partecipate estere che avrà un impatto favorevole sul regime di tassazione dei dividendi distribuiti da tali società.

## I **La nuova imposta sostitutiva sulle riserve di utili di società non residenti**

Il Disegno di Legge di Bilancio 2023 introduce la possibilità per il socio residente di applicare un'imposta sostitutiva sugli utili e sulle riserve di utili (non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della Legge) registrati dalle società partecipate estere nel bilancio approvato in relazione all'esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. L'applicazione dell'imposta sostitutiva da parte del soggetto partecipante residente consente di escludere integralmente dalla formazione del proprio reddito imponibile i dividendi distribuiti a valere sulle riserve "affrancate" tramite l'imposta sostitutiva.

L'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva è esercitabile solo dai soggetti IRES o IRPEF che detengono le partecipazioni estere nell'ambito dell'attività di impresa (incluse ovviamente le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti). L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato in un'unica soluzione, entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022.

# CHIOMENTI

L'imposta sostitutiva è pari al 9% delle riserve oggetto dell'opzione in caso di contribuenti assoggettati ad IRES e al 30% in caso di contribuenti assoggettati ad IRPEF, ed è determinata in proporzione alla partecipazione detenuta nella partecipata estera, tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo della quota di possesso in presenza di partecipazioni indirette per il tramite di società controllate. L'opzione è altresì esercitabile in relazione agli utili attribuibili alle stabili organizzazioni che applicano il regime fiscale c.d. di "branch exemption" ex art. 168-ter, TUIR.

L'imposta è ridotta di tre punti percentuali in relazione agli utili percepiti dal controllante residente entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, e a condizione che gli stessi siano accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto. In caso di mancato rispetto di tali condizioni si rende dovuto il versamento della riduzione dei tre punti percentuali beneficiata, oltre che di una maggiorazione del 20% e dei relativi interessi. Ad una prima analisi delle disposizioni, sembrerebbe che tale riduzione possa difficilmente operare nel caso di catene partecipative particolarmente articolate, dove l'effettivo rimpatrio degli utili richieda plurime distribuzioni.

L'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva - la cui efficacia decorre dall'inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 - è esercitabile per ciascuna partecipata estera e anche in relazione a solo una quota degli utili e riserve di utili presenti in bilancio. Ciò consente al contribuente di "selezionare" le riserve potenzialmente problematiche ai fini dell'applicazione dell'attuale regime di tassazione dei dividendi "provenienti" da Stati a regime fiscale privilegiato. Gli utili successivamente distribuiti si considerano prioritariamente formati con quelli assoggettati alla predetta imposta sostitutiva, con evidenti effetti premiali e di semplificazione.

Inoltre, al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione, è previsto che il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nella società partecipata estera è incrementato, sino a concorrenza del corrispettivo della cessione, dell'importo degli utili e delle riserve di utili assoggettati all'imposta sostitutiva e diminuito dell'importo dei medesimi utili e riserve di utili distribuiti. Anche tale disposizione, tuttavia, potrebbe essere oggetto di alcuni chiarimenti applicativi al fine di chiarirne la portata con riferimento a catene societarie articolate in cui le riserve oggetto dell'opzione sono quelle registrate da società estere indirettamente partecipate.

È inoltre previsto che le disposizioni di attuazione e coordinamento del regime di "affrancamento" siano emanate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo regime.

Da ultimo, è possibile osservare come gli effetti del regime in parola possano rilevare anche ai fini dell'applicazione della normativa CFC di cui all'art. 167 del TUIR e, in particolare, ai fini del calcolo dell'*effective tax rate* in capo alle controllate estere intermedie che dovessero percepire i dividendi distribuiti a valere sulle riserve assoggettate al regime sostitutivo.

\*\*\*

*Per ogni ulteriore chiarimento, non esitate a contattare il vostro contatto di riferimento del dipartimento Tax a [tax@chiomenti.net](mailto:tax@chiomenti.net)*

\*\*\*